

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO (PROVINCIA DI COSENZA)

Verbale n.2 del 19.03.2018

L'ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ANNUALE PIANO PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE: NEGATIVO. PRESA ATTO RELAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE AL 31-12-2017.

Il sottoscritto Amore Dott. Cristian, nominato revisore dei conti del Comune di Marano Principato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12.07.2016

VISTO

- la proposta presentata dal settore amministrativo demografico, da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale n.10 del 12.03.2018 avente ad oggetto l' "Aggiornamento annuale piano partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazione da alienare: negativo. presa atto relazione piano di razionalizzazione delle partecipate al 31-12-2017".
- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;
- l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente vigente;
- la relazione a consuntivo delle Società partecipate del Comune di Marano Principato al 31.12.2017 Prot. 2205 del 12.03.2018;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.09.2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute - Individuazione partecipazione da alienare - Determinazioni per l'alienazione.-",

PRESO ATTO

che l'Ente, come da relazione del Sindaco Dott. Luigi Pulice avente prot. n.5702 del 20.09.2017, propone il mantenimento dei seguenti soggetti giuridici:

- Consorzio Valle Crati, c.da Cutura – RENDE;
- Cosenza Acque S.p.A. (ATO Calabria 1);
- Gruppo di Azione Locale S.T.S., SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE Scarl;

motivandone, il mantenimento dei suddetti, in ragione delle seguenti considerazioni:

- assenza di caratteristiche previste dall'art.20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e delle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.;

- efficienza ed indispensabilità degli stessi per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

- soggetti giuridici considerati di interesse generale per la collettività amministrativa;

CONSIDERATO

che a seguito dell'atto di ricognizione straordinaria, come da verbale n.1 del 26.09.2017, il suddetto organo non ha espresso nessun parere in quanto, la decisione di confermare le partecipazioni in essere **non richiede** parere obbligatorio come recita l'articolo 239, comma 1, lettera b) del Tuel che ne indica espressamente le sole sette materie di competenza per i pareri obbligatori e nello specifico nel numero 3 della lettera b), ove è richiesto un parere obbligatorio sulle «modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni» solo se all'atto di ricognizione straordinaria l'Ente decida la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni, o se s'intenda deliberare diversa modalità di gestione dei servizi.

Pertanto, visto che l'Ente, ha deciso di confermare le partecipazioni in essere, non vi è necessità di parere.

Per quanto detto sopra, il sottoscritto Revisore Unico dei conti, non può che prendere solo atto della proposta di delibera in oggetto.

Marano Principato 19.03.2018

L'Organo di revisione

Dott. Cristian Amore

